



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero: 2006/C/00070 - Proposta N. 2006/00704
Data Adozione: 30/10/2006
Oggetto: Approvazione della variante al P.R.G. vigente relativa alla prima linea della tranvia Firenze-Santa Maria Novella - Scandicci . Adeguamento al progetto esecutivo.

Ufficio: Direzione Urbanistica
Relatore: Gianni Biagi
Esecutività: 30/10/2006
Data pubblicazione: 16/11/2006

O M I S S I S

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 2006/C700040 del 19.06.06 adottava, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2005, una variante al PRG vigente al fine di adeguarlo all'assetto definitivo dell'opera pubblica di cui al progetto relativo alla realizzazione della prima linea tramviaria Firenze S.M.N. – Scandicci, come derivante dallo sviluppo del progetto definitivo di cui alla delibera di Giunta 637/04, progetto esecutivo del 15 gennaio 2005;
- le aree interessate dal procedimento di variante sono riferite ad alcuni tratti della viabilità, ed aree circostanti, ricompresi nelle quattro aree di seguito elencate: l'Area 1 (Viale Nenni presso il confine con Scandicci); l'AREA 2 (incrocio Via Ronco Corto/Via Arcipressi-Viale Nenni); l'AREA 3 (angolo Via Pisana – Viale Nenni); l'AREA 5 (Piazza Paolo Uccello), il tutto come meglio descritto e specificato nella relazione allegata alla delibera di adozione di cui sopra;

Ricordato che:

- l'AREA 4 (angolo Via Canova – Viale Etruria) è stata stralciata dal presente procedimento in quanto già oggetto di precedente variante urbanistica approvata con delibera di Consiglio comunale n. 2006/C/00001-2005/01121, il tutto come meglio descritto e specificato nella relazione allegata alla delibera di adozione sopracitata;
- la finalità che detta variante urbanistica persegue è quella di apporre per la prima volta il vincolo preordinato all'esproprio e/o reiterare quei vincoli già apposti e decaduti per decorrenza quinquennale dei termini di legge, ricadendo queste ultime aree sotto la disciplina di cui all'art. 9 del testo unico in materia edilizia approvato con il DPR 6 giugno 2001, n. 380, con correlato adeguamento urbanistico di alcune aree adiacenti;

Premesso inoltre che:

- ai sensi di quanto previsto dal citato art. 17, comma 2, della L.R. n. 1/05 il provvedimento adottato, unitamente ai suoi allegati, è stato depositato presso la sede comunale per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (2 agosto 2006);
- lo stesso è stato trasmesso alla Regione Toscana e alla Provincia di Firenze con nota protocollo n. 40040/06/07 del 20.07.2006;

Dato atto che:

- in ordine a quanto sopra, il responsabile unico del procedimento, nella certificazione redatta ai sensi dell'art. 16 della Legge Regione Toscana n. 1 del 3.1.2005, n. prot. 53585/2006 – 07 del 06.10.2006, e allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ha dichiarato, a seguito delle note di trasmissione prot. n. 43311/06/07, n. 48759/06/07 e n. 49932/06/07 rispettivamente del 03/08/06, del 14/09/06 e 20/09/06, che nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del deposito presso la casa comunale sono pervenute tre sole osservazioni;
- da parte della Regione Toscana e della Provincia non sono pervenute invece comunicazioni, come parimenti attestato nella sopra citata certificazione;
- in merito alle osservazioni pervenute, come meglio specificato nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, si propone:
 - I. di accogliere la n. 1 (prot. n. 43290/07 del 3 agosto 2006) rettificando la classificazione dell'edificio ricompreso nell'area 3 mediante la classificazione delle classe "7" in classe "6" al fine di rendere compatibile la doppia fattibilità (demolizione e ricostruzione);
 - II. per quanto riguarda le altre due sono da ritenersi non pertinenti: la n. 2 (48674/07 del 13 settembre 2006) sotto l'aspetto urbanistico, mentre la n. 3 (49045/07 del 15 settembre 2006) in quanto relativa ad aree non oggetto del presente atto di pianificazione.
- il Garante della Comunicazione, nominato con D.D n. 9824 del 31.10.05, ha redatto in data 3 ottobre 2006, prot. n. 52550/2006-07, il rapporto sull'attività svolta ai sensi del art. 20 della più volte citata L.R. n. 1/2005, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'art. 27 del Regolamento dei Consigli di Quartiere è stato richiesto il parere del Consiglio di Quartiere n. 4 sulla delibera di adozione n. 2006/C/0040 del 19.06.06, citata in premessa, e che in ordine alla stessa detto Consiglio di Quartiere ha espresso parere favorevole;

Preso atto che è stata nuovamente inviata al Consiglio di Quartiere n. 4 la proposta in oggetto, in quanto accolta una osservazione;

Considerato che il suddetto Consiglio di Quartiere ha espresso parere favorevole;

Tutto quanto sopra premesso, e valutato che ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del più volte citato art. 17 della L.R. 1/2005 decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, la variante come sopra adottata è suscettibile di diretta, definitiva approvazione da parte di questo Consiglio Comunale;

Preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzioni di entrata;

Visto il D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e la Legge Regione Toscana n. 30 del 18.2.05;

Vista la Legge Regione Toscana n. 1 del 3.1.2005;

DELIBERA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare - ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 - la variante al P.R.G. vigente necessaria alla realizzazione del progetto definitivo relativo all'opera pubblica avente ad oggetto la realizzazione della prima linea tramviaria Firenze S.M.N. – Scandicci e relativa alle seguenti aree: l'AREA 1 (Viale Nenni presso il confine con Scandicci); l'AREA 2 (incrocio Via Ronco Corto/Via Arcipressi -Viale Nenni); l'AREA 3 (angolo Via Pisana – Viale Nenni); l'AREA 5 (Piazza Paolo Uccello), il tutto come meglio descritto e specificato nella relazione allegata quale parte integrante alla delibera consiliare di adozione richiamata al successivo punto 2;
2. di dare atto che gli elaborati della variante che si approva con il presente provvedimento sono quelli allegati alla delibera consiliare di adozione della variante stessa, n. 2006/00040 del 19.06.06, che si intendono dunque tutti integralmente confermati con la modifica riportata nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni, di cui al successivo punto 4;
3. di dare atto, come dichiarato nel certificato del RUP redatto ai sensi dell'art. 16 della LR 1/95, prot. n. 53585/2006-07 del 06.10.2006, che sono pervenute numero tre osservazioni da parte dei soggetti proprietari delle aree private interessate dall'opera pubblica;

4. di approvare la Relazione di controdeduzione alle osservazioni, redatta dal Servizio Pianificazione e Grandi Progetti, in collaborazione con il Servizio Attività Geologiche e Impatto Ambientale della Direzione Nuove Infrastrutture e la scheda cartografica relativa alla disciplina del suolo e degli edifici in scala 1:2000, "stato modificato", allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
5. di accogliere pertanto l'osservazione n. 1 (prot. n. 43290/07 del 3 agosto 2006) rettificando la classificazione dell'edificio ricompreso nell'area 3 mediante la rettifica della classificazione della classe "7" in classe "6" al fine di rendere compatibile la doppia fattibilità (demolizione e ricostruzione);
6. di non accogliere l'osservazione n. 2 (48674/07 del 13 settembre 2006) in quanto non pertinente sotto l'aspetto urbanistico;
7. di non accogliere l'osservazione n. 3 (49045/07 del 15 settembre 2006) in quanto relativa ad aree non oggetto del presente atto di pianificazione;
8. di dare atto che il Garante della comunicazione ha redatto in data 3 ottobre 2006, prot. n. 52550/06-07, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 1/05, il Rapporto sull'attività svolta di sua competenza e il Responsabile Unico del Procedimento ha prodotto in data 06.10.2006, prot. n. 53585/2006-07 la certificazione di cui all'art. 16, stessa legge, entrambi allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
9. di dare atto ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. n. 30/05 che – per effetto della variante urbanistica– sulle aree individuate e descritte nella Relazione urbanistica allegata alla delibera consiliare di adozione della variante n. 2006/C700040 del 19.06.06, vengono opposti per la prima volta e/o rinnovati i vincoli preordinati all'esproprio, precisando che i loro effetti decorreranno a far data dalla intervenuta efficacia del presente atto di approvazione;
10. di demandare a successivo, separato provvedimento la determinazione dell'indennizzo di cui all'art. 39 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, da corrispondere ai proprietari delle aree gravate dai vincoli espropriativi come sopra rinnovati, se e in quanto dovuto;
11. di dare atto che ai sensi di quanto disposto al comma 6 della L.R. n. 1/2005 il presente atto acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, pubblicazione da effettuarsi trascorsi almeno 30 giorni dall'approvazione del presente atto.